

PROGETTO DI LEGGE

Art 1

Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 di seguito all'Art 45 (*Obblighi in caso di incidente*) viene inserito l'Art 45- bis (**Obbligo di soccorso di animali in caso di incidente**).
01/04/2017
nr 10:30

1. Il conducente in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa di terza categoria.

2. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa di seconda categoria.

3. Il tempestivo intervento di soccorso previsto nel presente articolo può essere attuato trasportando prontamente l'animale presso un ambulatorio veterinario o avvisando immediatamente Polizia Civile, o Gendarmeria, o Guardia di Rocca, che dovranno allertare il veterinario reperibile del Servizio di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare (U.O.S).

Chi trasporta animali feriti con ambulanze veterinarie o autoambulanze può usare lampeggianti e sirene per segnalare l'emergenza.

4. In caso di necessità i conducenti dei veicoli che trasportano animali feriti o in grave stato di salute sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Il conducente può dimostrare lo stato di necessità così come previsto dal comma precedente, quando l'animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca

l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;

c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;

d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Qualora l'accertamento non possa essere immediatamente effettuato, ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso, in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita l'intestatario del veicolo ad esibire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'invito, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale trasportato, rilasciata da un medico veterinario, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Art 2

Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 nell'Art 60 (*Sanzioni pecuniarie amministrative*) viene inserito al punto 2 la lettera **e)** il conducente che non ottemperi agli obblighi di cui primo comma dell'Art. 45-bis (*obbligo di soccorso di animali in caso di incidente*).

Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 nell'Art 60 (*Sanzioni pecuniarie amministrative*) viene inserito al punto 3 la lettera **o)** chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al punto 2 dell'Art. 45- bis (*obbligo di soccorso di animali in caso di incidente*).

Art 3

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.